

Publicato il 27/03/2023

N. 00090/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00167/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2023, proposto dal signor

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00199/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'appello, pur nei limiti cognitori della presente fase cautelare, si manifesta assistito dal necessario *fumus boni iuris* con riferimento al secondo motivo dedotto a sostegno del gravame dovendosi ritenere, pur se nei suddetti limiti, che la qualifica di fuciliere dell'appellato, in ragione della giurisprudenzialmente già affermata genericità della stessa, "non possa influire negativamente sulle dotazioni organiche della sede a quo nonché sulle possibilità del suo proficuo impiego presso la sede ad quem" (Cons. St. sez. II, ord. 9 dicembre 2021, n. 6523);

Ritenuto che sussiste il *periculum in mora* come lamentato dall'appellante;

Ritenuto che il provvedimento cautelare deve, sebbene transitoriamente e in attesa della definitiva trattazione del merito, garantire l'effettiva tutela della posizione soggettiva della parte e che tale tutela può avvenire, nella presente

fattispecie, solo con l'immediato, seppur temporaneo e interinale, trasferimento del signor -OMISSIS- presso la località richiesta (Cons. St., sez. II ord. 23 settembre 2021, n. 5186), si dispone che:

- l'appellante venga trasferito interinalmente, senza ritardo, presso la sede di servizio in -OMISSIS- (o altra, sita in prossimità di -OMISSIS-);

- a far tempo dal quindicesimo giorno dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, il signor -OMISSIS- – nelle more del trasferimento interinale, di cui al precedente alinea – rimanga in servizio presso la sede del 6^ Rgt. Bersaglieri in -OMISSIS-, in modalità di "lavoro agile" (*smart working*) da svolgersi presso la propria abitazione familiare di -OMISSIS-;

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 167/2023) e, per l'effetto:

- sospende l'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati in primo grado;

- dispone che la sede e le modalità di servizio del ricorrente, fino alla decisione del presente appello nel merito, siano interinalmente determinate nei termini e con le modalità indicati in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di parte appellante, liquidate in euro 1.000,00 (mille), oltre spese generali e accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Antimo Prosperì, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Caleca

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.